

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 076/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 062/CSA– RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 2018

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Stefano Toschei – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

I. RICORSO DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FINOTTO MATTIA SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 27.11.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore della società Cittadella signor Mattia Finotto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara in seguito alla gara Livorno/Cittadella del 24.11.2018 *“per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria”*;

- **Esaminato** il ricorso presentato in data 4 dicembre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto del direttore di gara, signor Niccolò Baroni, nella sezione “calciatori espulsi e motivazioni” si legge che *“al 59' del 2°T (il calciatore n.d.r.) n. 30 Finotto Mattia per avere colpito con una manata sulla schiena un avversario con la palla non a distanza di giuoco”*;

- **Tenuto conto che**, nel ricorso proposto, la società Cittadella contesta la valutazione significativamente negativa operata dal giudice sportivo in ordine al comportamento assunto dal calciatore Finotto non emergendo in alcun passaggio del rapporto dell'arbitro la caratterizzazione violenta della condotta attribuita al medesimo atleta;

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore Finotto ha indubbiamente colpito con una manata la schiena di un avversario;

- **Appurato nondimeno che** la condotta ascritta al predetto calciatore non manifesta gli elementi tipici del comportamento violento, tenuto conto di quanto si è limitato a scrivere il direttore di gara nel suo rapporto e delle espressioni dallo stesso utilizzate;

- **Ritenuto che**, le circostanze segnalate dalla società ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso della stessa, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l'azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal calciatore Mattia Finotto significativamente censurabile, essa va circoscritta nell'alveo della “comportamento antisportivo”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al calciatore Mattia Finotto la sanzione della squalifica per due gare effettive e disponendosi nel contempo la restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l. di Cittadella (Padova) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPELLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PADOVA/CARPI DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Padova/Carpi, disputato in data 24.11.2018 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Sig. Alessandro Capello la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver *"al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Calcio Padova S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale contestava il carattere irrispettoso ed offensivo dell'espressione rivolta dal Sig. Capello all'Arbitro, precisando come il linguaggio dallo stesso utilizzato potrebbe essere semplicemente considerato come "inurbano" e scurrile. Per tali motivi, la Società evidenziava la mancanza di proporzione della sanzione irrogata e chiedeva la riduzione della stessa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 7.12.2018, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in virtù del tenore non particolarmente offensivo dell'espressione pronunciata dal Sig. Capello all'Arbitro, l'entità della sanzione irrogata al predetto calciatore è eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la squalifica per 1 sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. ILICIC JOSIP SEGUITO GARA EMPOLI/ATALANTA DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara calciatore Ilicic Josip.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Empoli/Atalanta disputato il 25.11.2018, il calciatore Ilicic Josip protestava nei confronti degli Ufficiali di gara; al 39° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolgeva al Direttore di gara espressioni irrispettose accompagnate da gesto plateale.

Avverso tale provvedimento la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 28.11.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTI
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma l'8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina